

presente legge, alle provincie o ai comuni che in applicazione al Regio decreto 16 ottobre 1919 abbiano concesso al personale aumenti di stipendi in misura notevole, ecc. Questo senza determinazione di tempo. Ora l'onorevole Olivetti vorrebbe che si aggiungesse: « che lo abbiano concesso dopo il primo gennaio 1920 ». Ma è evidente che, se lo stesso beneficio avevano concesso anche prima, non vi è ragione di non attribuire a questi comuni la stessa facoltà. Mi sembra, come ho già osservato, che questo emendamento sia piuttosto contrario alle ragioni che egli ha esposto per sostenerlo.

Per queste ragioni la Commissione non può aderire alle proposte degli onorevoli Larussa e Olivetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Per le ragioni ampiamente svolte dal presidente della Commissione non possiamo accettare gli emendamenti degli onorevoli Larussa e Olivetti, e preghiamo di ritirarli.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Larussa?

LARUSSA. Poichè anche dopo le spiegazioni avute, secondo me, l'equivoco si perpetuerebbe, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivetti insiste?

OLIVETTI. Dopo l'interpretazione che vien data all'articolo dal Governo e dalla Commissione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Dichiaro che da parte nostra noi siamo favorevoli agli emendamenti estensivi. Ma sia nell'emendamento sia nel progetto ci troviamo di fronte ad una serie di contraddizioni che sono insite nella natura stessa del progetto per il fatto dell'Ente Stato che interviene ad imporre una spesa ad altri enti senza potere tener conto del trattamento diverso che ciascuno di questi ha fatto. Può così avvenire che i comuni i quali hanno fatto il loro dovere, possano avere un aggravio assai maggiore dei comuni che non l'hanno fatto. In ciò è la contraddizione della legge, specialmente all'articolo 3 che vuol mettere lo stesso vestito a persone di diversa statura. Penso, perciò che, comunque si amputerà questo articolo 3, rimarrà sempre la contraddizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amatucci.

AMATUCCI. Voterò per l'emendamento proposto dall'onorevole Larussa perchè a me sembra che come l'articolo 3 è formulato si mettano gli impiegati degli enti locali in condizioni di non aver mai questo secondo caro-viveri, se le amministrazioni lo vogliono ostacolare. L'emendamento dell'onorevole Larussa è fatto in modo che non vi possa essere alcun dubbio per quanto è stabilito nell'articolo 3, la cui dizione non è felice come ha fatto rilevare l'onorevole Matteotti; perciò l'emendamento lo chiarisce e mette le amministrazioni nella condizione di dover dare questo secondo caro-viveri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Larussa.

(Non è approvato).

Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 3 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Art. 4.

« Agli ex-impiegati delle provincie e dei comuni, e alle famiglie di ex-impiegati stati pensionati a carico degli enti stessi o di Casse-pensioni o di Istituti di previdenza o di fondi speciali, è concessa l'indennità caro-viveri nella misura, nei limiti e con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827.

Tale indennità verrà corrisposta a carico del comune o della provincia presso cui avvenne la cessazione dal servizio dell'impiegato, salvo rivalsa verso gli altri comuni o provincie, presso cui l'impiegato stesso abbia prestato precedentemente servizio riconosciuto utile nella liquidazione della pensione, per una quota proporzionale alla durata dei relativi servizi ».

(È approvato).

Art. 5.

« Per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge, e nei limiti della somma occorrente, le provincie ed i comuni provvederanno coi mezzi indicati nel decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374.

« La misura per l'applicazione della sovrapposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, potrà essere elevata fino a centesimi venti per ogni lira di imposta erariale.

« Nel caso di insufficienza di tali proventi, le provincie ed i comuni sono autorizzati a contrarre mutui con le norme e le condizioni